

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA GALILEO S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale  
Corso Venezia 40 - 20121 - Milano (MI)  
n. telefono e fax: tel. 02 7788731 - fax 02 77887351  
email: [info@bancagalileo.it](mailto:info@bancagalileo.it)  
sito internet: [www.bancagalileo.it](http://www.bancagalileo.it)  
Registro delle Imprese della CCIAA di Milano, Partita Iva e Codice Fiscale n. 03639870967  
Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 05587 - Cod. ABI 03267  
Codice B.I.C.: GAEOITM1  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia  
Capitale sociale: Euro 35.800.000,00 i.v.

Riservato all'Offerta Fuori Sede  
*(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il Cliente)*

Cognome e Nome \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_  
Sede \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
Qualifica \_\_\_\_\_

**COSA SONO I CREDITI DI FIRMA**

I **crediti di firma** sono operazioni fiduciarie con le quali la banca si impegna, per conto del cliente richiedente, ad assumere un impegno di pagamento o garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui. In sostanza la banca "impegna" la propria firma, al posto del denaro, nell'interesse della clientela.

Le garanzie rilasciate dalla banca potranno assumere le seguenti forme tecniche:

- fideiussione
- accettazione cambiaria
- avallo

Con la **fideiussione** la banca si impegna personalmente, tramite una lettera di garanzia, nei confronti del creditore, garantendo l'adempimento di una obbligazione assunta dal proprio cliente affidato. La fideiussione può essere a scadenza fissa ovvero a tempo indeterminato.

Con l'**accettazione cambiaria** la banca assume un impegno sotto forma di obbligazione cambiaria per conto di terzi; nello specifico un soggetto, previo accordo con la banca, emette una tratta con importo e scadenza predeterminati e la presenta alla banca stessa per l'accettazione.

Con l'**avallo** la banca garantisce il pagamento di una cambiale o di un assegno bancario e può essere prestato a favore del debitore principale di una cambiale, del traente di un assegno bancario, nonché di qualunque altro coobbligato cambiario.

Il contratto di credito di firma può essere stipulato con natura rotativa: in tale ipotesi nel limite dell'importo accordato il cliente può utilizzare più volte il credito.

Tra i **principali rischi** va tenuto presente che in caso di escussione della garanzia rilasciata, il cliente è tenuto alla restituzione di quanto corrisposto dalla Banca.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

| <b>SPESE</b>                               |                    |
|--|--------------------|
| Commissioni periodiche annuali             | 4% Minimo: € 80,00 |
| Rimborso spese informativa precontrattuale | € 0,00             |
| Spese per rilascio garanzia                | € 150,00           |

|  |   |
|--|---|
| Spese per modifica garanzia  | € 150,00  |
| Rimborso spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni comunicazione) (1) | Posta: € 2,00<br>Casellario postale interno: € 0,00<br>Casellario elettronico: € 0,00 |
| Spese per altre comunicazioni e informazioni   | €2,00   |
| Recupero imposta di bollo  | attuale misura di legge   |
| Valuta di addebito   | In giornata   |
| Periodicità delle commissioni  | ANNUALE   |
| Tasso di mora  | Non applicato   |

### FIDEIUSSIONE

Commissioni su rilascio fideiussioni ordinarie:

- con durata fino a 1 anno: 4% con minimo Euro 80,00
- con durata da 1 a 2 anni: 4% con minimo Euro 80,00
- con durata oltre 2 anni: 4% con minimo Euro 80,00

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Valuta di addebito            | In giornata |
| Periodicità delle commissioni | ANNUALE     |

### AVALLO

Commissioni su rilascio avalli

- con durata fino a 1 anno: 4% con minimo Euro 80,00
- con durata oltre 1 anno: 4% con minimo Euro 80,00

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Valuta di addebito            | In giornata |
| Periodicità delle commissioni | ANNUALE     |

### ACCETTAZIONE BANCARIA

Commissioni su rilascio accettazioni:

- per qualsiasi durata: 4% con minimo Euro 80,00

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Valuta di addebito            | In giornata |
| Periodicità delle commissioni | ANNUALE     |

### ALTRE VOCI DI SPESA

- Spese per rilascio copia successiva del contratto: € 25,00
- Spese per comunicazioni dei dati ai revisori contabili € 800,00
- Spese di assicurazione € 0,00

(1) Per usufruire dell'invio telematico (casellario elettronico) della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

Le suddette commissioni, eccezion fatta per le commissioni di istruttoria che vengono corrisposte in fase di concessione del credito di firma, vengono percepite in via anticipata per l'intera durata dell'impegno e fino a quando la banca non risulti completamente liberata dallo stesso.

Sulle somme eventualmente anticipate, in relazione all'escussione della garanzia da parte del beneficiario, saranno corrisposti gli interessi in misura pari a interessi legali a partire dalla data del pagamento. I tassi sono espressi in misura percentuale su base annua (si fa riferimento all'anno civile).

Ogni spesa o gravame inerente la garanzia, ivi comprese eventuali spese di registrazione, sono a carico del cliente

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), può essere consultato presso le Filiali della Banca e sul sito internet della banca [www.bancagalileo.it](http://www.bancagalileo.it).

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso della banca e del cliente

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal contratto ancorché stipulato a tempo determinato; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a **tre** giorni.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, la banca ha la facoltà di recedere dal contratto a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di tre giorni. Nel

caso di rapporto a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di tre giorni.

Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'efficacia del contratto.

## Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La banca completa le formalità inerenti alla chiusura del rapporto contrattuale entro 10 giorni dalla data di efficacia del recesso comunicato dal cliente. L'efficacia del recesso è condizionata alle previsioni tempo per tempo pattuite in sede di rilascio della singola garanzia. In ogni caso, salvo patto contrario, il recesso dalle garanzie prestate è efficace una volta ottenuta la restituzione della garanzia originaria eventualmente accompagnata da presa d'atto dell'avvenuta cessazione del rapporto garantito e rinuncia formale alla garanzia ottenuta.

## Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a: Corso Venezia n. 40 - 20121 Milano [dir.generale@bancagalileo.it](mailto:dir.generale@bancagalileo.it) oppure a [dir.generale@legal.bancagalileo.it](mailto:dir.generale@legal.bancagalileo.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

|   |  |
|---|--|
| <b>Istruttoria</b>                          | Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.  |
| <b>Fideiussione</b>                         | Contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti dell'avente diritto, a seguito di una specifica operazione. |
| <b>Interesse di mora</b>                    | Importo da corrispondere in caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto.  |
| <b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b> | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura.  |